



Udine, 28 novembre 2016

Oggetto: Definizione agevolata ruoli Equitalia dopo la conversione in legge del D.L.193/2016 – annulla e sostituisce la precedente circolare n. 28/2016

Circolare n. 033/2016

In breve

Il Collegato alla Finanziaria 2017 ha previsto la definizione agevolata dei ruoli affidati a Equitalia dal 2000 al 2016 (cd. rottamazione dei ruoli).

E' possibile estinguere il debito contenuto nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito INPS con il pagamento del solo capitale e dell'aggio Equitalia, senza sanzioni né interessi.

A tal fine è necessario presentare una specifica domanda all'Agente della Riscossione entro il prossimo 31/03/2017.

Approfondimento

Il Collegato alla Finanziaria 2017 ha disposto la definizione agevolata dei ruoli affidati a Equitalia dal 2000 al 2016, inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito dell'Inps, per i quali gli Enti impositori non formano il ruolo.

Attraverso la definizione agevolata è possibile estinguere il debito nei confronti di Equitalia con il pagamento del solo capitale (vi rientrano tutte le entrate, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l'Iva) e dell'aggio esattoriale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora che pertanto vengono "rottamati". Rimangono dovute le spese per le procedure esecutive e quelle di notifica.

Sono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l'Iva all'importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale e le sanzioni per violazioni al Codice della strada (per queste ultime la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi).

Il contribuente che intende avvalersi della rottamazione dei ruoli deve presentare una specifica istanza, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet di Equitalia (modulo DA1), entro il 31/03/2017.

La domanda può essere presentata anche da chi ha già ottenuto una dilazione e ha in corso i pagamenti rateali, a condizione che risultino adempiuti i versamenti delle rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Può anche essere richiesta la rottamazione solo per alcune cartelle e non per altre e/o solo per alcuni carichi e non per altri.

Entro il 31/05/2017 l'Agente della Riscossione comunicherà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate richieste – nel numero massimo di cinque - e la loro scadenza.

La norma prevede che il 70% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 2017 in 3 rate scadenti rispettivamente il 31/07, il 30/09 e il 30/11; il rimanente 30% deve essere versato nel 2018 in 2 rate scadenti il 30/04 e il 30/09.

Una volta ricevuta la comunicazione di Equitalia, se il contribuente non paga nei termini una qualsiasi delle rate concesse, la rottamazione decade, con l'effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato.



Questa circostanza è molto importante per chi ha in corso dilazioni lunghe, alle quali rinuncia con la rottamazione: il pagamento della prima (o unica) rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina infatti la revoca automatica della dilazione ancora in essere e già accordata da Equitalia.

E' pertanto necessario valutare attentamente l'ammontare degli importi da versare perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazione, nei tempi ristretti previsti, può forse essere preferibile proseguire nella rateazione in corso (specie se lunga).

Non è ancora stato chiarito, peraltro, se la rinuncia alla dilazione in corso consegua alla sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata o se invece si produca solo col pagamento della prima rata. Questa seconda soluzione sarebbe preferibile in quanto il contribuente avrà certezza delle somme da versare solo dopo il ricevimento della comunicazione di Equitalia che indica anche l'importo delle rate da versare.

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione, Equitalia non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando però quelle già avviate.

Per una corretta valutazione sull'opportunità di avvalersi della definizione agevolata, si rende necessario disporre della posizione debitoria complessiva della Ditta; coloro che intendono aderirvi devono innanzitutto recarsi presso Equitalia per farsi rilasciare l'estratto di ruolo aggiornato. Considerato che, a quanto si è potuto verificare, già ora gli sportelli di Equitalia sono "intasati", è necessario attivarsi fin da subito per il rilascio dell'estratto di ruolo e per le necessarie valutazioni.

Per scaricare il mod.DA1 si rinvia al link:

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf>